

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Via Nazionale s.n.c. – 87055 LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE

SERVIZIO PULIZIA dei locali del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di Cosenza del Corpo Forestale dello Stato alle dipendenze funzionali del Parco Nazionale della Sila siti in via della Repubblica 26, Cosenza; CIG.: 37567865E0.

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO

Art. 1

Oggetto dell'affidamento

L'affidamento ha per oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali siti in Cosenza in via della Repubblica n. 26, adibiti a sede del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di Cosenza (di seguito CTA).

Art. 2

Consistenza dell'immobile

L'affidamento del servizio di pulizia è riferito alla struttura principale della Sede del CTA collocata al **Piano terra**: 1.Stanza Capo Ufficio, 2.Stanza Personale, 3.Stanza Vincolo Idrogeologico, 4.Stanza Auto – protocollo – contenzioso; 7.bagno ed antibagno, con una superficie di circa mq 75 circa (come da planimetria).

Art. 3

Durata dell'affidamento del servizio

L'affidamento del servizio avrà la durata di due anni con decorrenza dalla data di consegna/inizio pulizie della ditta affidataria, fatta salva la facoltà di risoluzione da parte Parco Nazionale della Sila per eventuali inadempienze dell'impresa da comunicarsi tramite lettera raccomandata.

Art. 4

Corrispettivo

Il corrispettivo, non soggetto a revisione prezzi, è quello offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara. I costi di bonifico sono a carico della ditta.

Art. 5

Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo avverrà con rate mensili posticipate a 30 gg. dal ricevimento di regolari fatture in ragione di 1/12 ognuna dell'importo annuo. La liquidazione avverrà se non saranno pervenute segnalazioni sull'irregolarità o insufficienza delle prestazioni. Il pagamento è subordinato, a norma di legge, alla trasmissione, in allegato alla fattura, della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti (DURC) in corso di validità (3 mesi). Nel caso di ritardato pagamento, eventuali interessi moratori decorreranno a partire dal 60° giorno dal ricevimento della fattura corredata dalla documentazione sopra indicata.

Art. 6

Modalità

Il servizio dovrà essere eseguito dall'impresa con proprio personale, mezzi tecnici, attrezzi e macchinari e materiali di consumo organizzando l'esecuzione del servizio a tutto suo rischio. Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti modalità:

- a) **INTERVENTI DI PULIZIA GIORNALIERA:** da effettuarsi nei giorni di lunedì e mercoledì, nei modi e nei tempi concordati con il CTA.
Essi comprendono: raccolta, vuotatura cestini o altri contenitori portarifiuti, vuotatura e lavaggio portacarta; conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti nei luoghi indicati; spazzamento e pulizia con lavaggio a mano o a macchina di tutti i pavimenti; aspirazione meccanica con battitappeto e/o aspirapolvere di tappeti e zerbini; lavaggio e disinfezione di apparecchi igienico-sanitari, pavimenti servizi igienici e antibagni con prodotto disinfettante; apertura e chiusura finestre per i necessari ricambi d'aria; pulizia di apparecchi telefonici; spolveratura dei piani di lavoro e quant'altro;
- b) **INTERVENTI DI PULIZIA SETTIMANALE:** da effettuarsi una volta alla settimana (preferibilmente il mercoledì) e comunque nei tempi e modi concordati con il CTA.
Essi comprendono: pulizia e disinfezione di apparecchi telefonici, pulizia di porte a vetro e sportellerie; lavaggio a mano o macchina con detergente/disinfettante di tutti i pavimenti e delle scale, con particolare attenzione alla pulizia degli angoli e degli spazi sotto le scrivanie; lavaggio e disinfezione dei cestini portacarte e altri contenitori portarifiuti; lavaggio e disinfezione dei rivestimenti dei servizi igienici; pulizia con idoneo detergente di tutti gli stipetti e porte, armadi, mobili, classificatori, schedari, cassettiere, scaffali, computers e stampanti e qualsiasi altro componente di arredo/attrezzature; aspirazione meccanica delle polveri con idoneo aspirapolvere con particolare attenzione ai ripiani interni ed esterni degli armadi e quanto altro;
- c) **INTERVENTI DI PULIZIA MENSILE:** da effettuarsi una volta al mese (preferibilmente il mercoledì) e comunque nei tempi e nei modi concordati con il CTA.
Essi comprendono: spolveratura di tutte le pareti con eliminazione delle ragnatele; spolverature e disinfezione di ogni vetro, serramento, davanzale nonché di eventuali ringhiere e/o inferriate ed il ripiano superiore (esterno) degli armadi, smontaggio, lavaggio, asciugatura, stiratura e rimontaggio di tutti i tendaggi installati all'interno dell'immobile; spolveratura e/o lavaggio di plafoniere e/o lampadari siano essi o parete e quant'altro.

Tutti i lavori sopra descritti devono essere eseguiti accuratamente ed a regola d'arte ed in modo che si non danneggino i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti insistenti nei locali da pulire.

Art. 7

Materiali ed attrezzature dell'Impresa

Sono a carico dell'impresa tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento del Servizio di pulizia dei locali e delle scale, quali, a titolo indicativo:

detersivi, detergenti, deodoranti, disinfettanti, canovacci, scope, secchielli, lavapavimenti, aspirapolvere, lucidatrice, e quant'altro necessario ed adeguato allo svolgimento del servizio a regola d'arte.

Tutti i materiali e le attrezzature che saranno impiegati non dovranno arrecare danno alle superfici o ai mobili trattati. Ogni danno imputabile all'impresa arrecato alle strutture o agli elementi di arredo o a qualsiasi altro oggetto sito nei locali da trattare, sarà contestato all'impresa, stimato dal Responsabile del Procedimento dell'Ente Parco e trattenuto dal corrispettivo dovuto.

Il materiale e le attrezzature potranno essere depositati presso l'immobile oggetto del servizio solo se in presenza di disponibilità di spazi in funzione delle esigenze dell'attività dell'Ente Parco, diversamente l'impresa dovrà provvedere con propri mezzi e depositi. Resta inteso che in caso di

ammanchi e danni alle attrezzature od ai materiali di consumo di proprietà dell'impresa lasciati nell'immobile, nessuna richiesta di maggior compenso o di indennizzo potrà essere imputata all'Ente Parco o al CTA

Gli attrezzi e le macchine, dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto prescritto nelle normative infortunistiche vigenti in Italia e nella C.E.E.

Tutti i prodotti chimici, utilizzati dall'Impresa affidataria nell'espletamento del servizio, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità biodegradabilità e modalità d'uso.

Sono a carico dell'Ente Parco la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti per il funzionamento delle macchine impiegate.

Art. 8

Orari di svolgimento dei servizi ordinari

Ai servizi di pulizia ordinari l'Impresa dovrà dare puntuale esecuzione in orari coincidenti con quelli di apertura degli uffici, concordando l'attuazione con il C.T.A.

Inoltre i servizi ordinari di pulizia oggetto del presente disciplinare dovranno svolgersi in fasce orarie articolate in modo tale da risultare compatibili con l'attività degli uffici negli immobili.

Art. 9

Programma del servizio

Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a presentare al Responsabile del C.T.A. il programma dettagliato per l'esecuzione del servizio, indicando l'orario in cui intende procedere all'effettuazione degli interventi giornalieri. Tale programma dovrà essere specificatamente approvato dal Responsabile del C.T.A.

E' facoltà del Responsabile del C.T.A. apportare al citato programma le modifiche necessarie per conciliare gli interventi dell'impresa con le attività istituzionali del Coordinamento.

Eventuali variazioni di orario di lavoro del personale dell'Impresa dovranno essere preventivamente concordati con il responsabile del C.T.A. onde evitare l'applicazione di penali e soprattutto verificare la correttezza della conduzione del servizio.

Art. 10

Servizi straordinari

Non sono considerati interventi straordinari quelli necessari ad effettuare pulizie dopo l'eventuale tinteggiatura dei locali o dopo che siano stati eseguiti interventi manutentivi di carattere ordinario effettuati da altre imprese incaricate del servizio di manutenzione dell'immobile del C.T.A. – C.F.S.

Art. 11

Direzione del servizio

L'impresa dovrà comunque sempre fare riferimento al C.T.A per qualsiasi necessità connessa allo svolgimento del servizio affidato.

Per l'esecuzione di servizi non commissionati dal C.T.A. con ordine scritto nulla verrà corrisposto all'impresa.

Art. 12

Obblighi dell'Impresa in ordine al personale impiegato.

Prima dell'inizio del servizio l'Impresa comunicherà per iscritto al C.T.A. – C.F.S. i nominativi delle persone impiegate, con l'obbligo di mantenere aggiornato l'elenco nel caso si verificassero eventuali sostituzioni, indicando altresì gli uffici e locali ai quali ogni lavoratore è destinato.

Il personale che verrà messo a disposizione dall'Impresa per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità.

L'Impresa affidataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'affidamento.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta affidataria è tenuta altresì all'osservanza piena e scrupolosa di tutte le norme derivanti da leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni varie del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, le malattie causali o professionali e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso d'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi come sopra precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente Parco o segnalata dall'ispettorato del lavoro, lo stesso Ente Parco comunicherà all'impresa e, se del caso anche all'ispettorato del suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in liquidazione, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quanto dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi precedenti sono stati integralmente adempiuti.

per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni di sorta all'Ente Parco né a titolo di risarcimento danni.

Il personale che verrà messo a disposizione dall'Impresa per l'espletamento del servizio in oggetto compreso i soci delle cooperative dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed in particolare l'impresa dovrà predisporre i controlli sanitari richiesti dalla Regione Calabria.

In tal senso il C.T.A. ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino di riconoscimento.

Art. 13

Obblighi del personale

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.

Il personale dell'impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il personale della Ditta addetta ai servizi dovrà aver cura di accertarsi, al termine del servizio, che tutti gli accessi siano chiusi e le luci spente, comprese finestre chiuse anche con scuri e serrande.

Qualsiasi oggetto ritrovato dovrà essere consegnato al Responsabile del C.T.A.

Art. 14

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e assicurazione

L'Impresa dovrà adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi e ad evitare danni ai beni pubblici e privati.

L'Impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a essa imputabili di qualunque natura che risultano arrecati dal proprio personale.

Pertanto l'Impresa risponderà direttamente di eventuali danni arrecati a persone e/o cose durante l'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente Parco salvi gli eventuali interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicuratrici.

Il Responsabile del Procedimento dell'Ente Parco potrà detrarre dagli importi fatturati i corrispettivi dei danni arrecati salva ogni altra azione a tutela degli interessi dell'Ente Parco.

Inoltre l'Ente Parco non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Impresa affidataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Ente Parco e del CTA.

L'impresa si affidataria si impegna a risarcire, a prima richiesta, i danni comunque derivanti all'Ente Parco causati dal proprio personale, manlevandolo, anche giudizialmente, da ogni responsabilità.

L'Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art. 15

Inadempienze, penalità, esecuzione d'ufficio

Ogni inadempienza a qualunque obbligo derivante dal presente disciplinare deve essere formalmente contestata in forma scritta e comporterà l'applicazione all'Impresa di un penale dell'importo non inferiore a € 50,00 sia che si tratti di adempimenti d'ordine amministrativo che inerenti l'esecuzione del servizio.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Impresa, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno in modo conforme a quanto previsto nel presente disciplinare, nonché nell'offerta presentata dall'Impresa in sede di gara, l'Ente Parco applicherà all'Impresa una penale:

- Pari a tre volte il corrispettivo dovuto per la prestazione giornaliera;
- Da € 50,00 a € 100,00 in caso di espletamento del servizio non conforme, oltre la detrazione del corrispettivo relativo al servizio non svolto; tale penale verrà graduata in base all'importanza della violazione commessa a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento dell'Ente Parco, non escludendo la risoluzione contrattuale.

Avverso le contestazioni del disservizio, l'Impresa avrà termine per produrre eventuali osservazioni; in mancanza ovvero nel caso in cui esse non siano accoglibili, la penalità verrà confermata e verrà irrogata la sanzione comminata.

In caso di recidiva l'Ente Parco ha facoltà di applicare la penale in misura doppia, fatta salva la possibilità di giungere alla risoluzione del contratto.

L'Ente Parco si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese della Ditta affidataria.

Le penalità a carico dell'Impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'Impresa, mediante comunicazione scritta.

L'Ente Parco ha pertanto la facoltà di applicare detta penale detraendola dall'importo relativo alle fatturazioni.

Art. 16

Risoluzione del contratto

Qualora si verificassero da parte della Ditta affidataria inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi assunti, l'Ente Parco avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo quanto dovuto alla stessa ditta all'atto di verifica delle inadempienze.

L'Ente Parco può dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) grave violazione degli obblighi contrattuali (mancata esecuzione rilevata più di tre volte o violazione reiterata delle clausole previste dal presente disciplinare);
- b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa di uno o più servizi;
- c) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio di pulizia;
- d) comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all'ambiente nel quale svolgerà il servizio;
- e) violazione degli obblighi previdenziali, assistenziali o sanitari del personale.

In caso di avvenuta risoluzione l'Impresa sarà tenuta, nei confronti dell'Ente Parco, al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese.

Art.17

Estensione dell'affidamento

L'Ente Parco si riserva la facoltà di estendere nel corso del contratto, l'affidamento del servizio. In tal caso l'importo, agli stessi patti e condizioni, sarà calcolato utilizzando quale criterio il medesimo prezzo a mq risultante dal rapporto tra importo contrattuale annuo di aggiudicazione superficie totale dell'immobile di cui al presente Disciplinare (importo/superficie).

Art. 18

Divieto di cessione o di sub concessione

E' fatto divieto all'impresa affidataria di cedere o di sub concedere il servizio, pena l'immediata revoca dell'incarico e l'incameramento delle somme eventualmente accantonate a titolo di cauzione e di quelle non ancora corrisposte per il servizio.

Art. 19

Spese contrattuali

Qualsiasi spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto, ivi compresa la registrazione in caso di acclarata occorrenza, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'impresa affidataria del servizio.

L'impresa affidataria del servizio assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative a tale affidamento, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente Parco, fatta eccezione dell'I.V.A. per la quale si rivarrà sull'Ente in sede di liquidazione del corrispettivo.

Art. 20

Rinnovo contrattuale

L'affidamento del servizio non è tacitamente rinnovabile.

Il Contratto potrà essere espressamente prorogato e/o rinnovato dall'Ente Parco, fino a 12 mesi.

Art. 21

Foro competente

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in ordine all'esecuzione del presente disciplinare contrattuale è quello territoriale di Cosenza.

Art. 22

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare o erroneamente regolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.-

Lorica di San Giovanni in Fiore lì, _____

PER LA DITTA

PER L'ENTE PARCO
NAZIONALE DELLA SILA

La sottoscritta Appaltatrice, ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., approva specificatamente senza riserve ed eccezioni in particolare gli articoli relativi a :

Penali; Personale; Obblighi Appaltatrice; Divieto subappalto; Esonero responsabilità.

Lorica di San Giovanni in Fiore lì, _____

PER LA DITTA
